

Estratto dal Verbale n° 29 - C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2014

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 24 gennaio 2014, in relazione al punto 5) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente:

DELIBERAZIONE N. 2/2014

- Visto il D. Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC);
- Visti l'articolo 10, comma 13, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e l'articolo 1 del Decreto Legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1995, n. 351, come emendato dall'articolo 2, comma 188, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, recanti disposizioni in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della L. n. 537/93, adottato con Decreto Ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, che ha definito i criteri per l'affidamento delle concessioni di gestione totale;
- Vista la L. 9 novembre 2004, n. 265, che ha disposto in materia di gestioni aeroportuali, prevedendo specifiche prescrizioni, anche sanzionatorie, da inserire nelle convenzioni;
- Visto il Codice della Navigazione, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli artt. 703 e 704;
- Considerato che in tale assetto normativo l'ENAC si configura quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore dell'aviazione civile e rispetto all'attività delle società di gestione aeroportuale;
- Considerato che la società Aeradria S.p.A, gestore dell'aeroporto di Rimini è stata dichiarata fallita con sentenza n. 73/13 della Sezione fallimentare del Tribunale di Rimini, depositata presso la Cancelleria del Tribunale medesimo in data 26 novembre 2013;
- Considerato che nella medesima sentenza il Tribunale fallimentare ha disposto l'esercizio provvisorio delle attività aeronautiche fino al 30 giugno 2014;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 14 bis, c.8 della convenzione, sottoscritta il 27 novembre 2009 tra l'ENAC e la Aeradria S.p.A., la pronuncia di fallimento rappresenta una delle cause di decadenza del rapporto concessorio;



- Considerato che la fattispecie della decadenza ai sensi dell'articolo 703 CdN non comporta alcun indennizzo a favore del gestore decaduto;
- Attese pertanto la necessità e l'urgenza, in considerazione dei tempi non estesi accordati dal giudice fallimentare di Rimini, che l'ENAC si attivi con sollecitudine ad elaborare un apposito bando di gara teso all'affidamento in concessione della gestione totale dello scalo, ai sensi del citato art. 704 del CdN, anche al fine di evitare la chiusura dell'aeroporto durante il periodo estivo con impatto negativo sul sistema trasportistico nazionale;
- Considerato che l'aeroporto di Rimini risulta inserito nella proposta di Piano nazionale dei Trasporti come aeroporto di interesse nazionale;
- Preso atto che avverso la sentenza di fallimento è stato presentato ricorso in appello la cui udienza è fissata per il giorno 28 febbraio pv;
- Preso atto che la Regione Emilia Romagna ha rappresentato la necessità di procedere con bando separati e autonomo rispetto al bando di Forlì al fine di evitare che eventuali sospensive della procedura di gara dell'aeroporto di Rimini dovute all'accoglimento del ricorso in appello possano pregiudicare temporalmente l'assegnazione della concessione dell'aeroporto di Forlì;
- Considerato altresì che anche la società Seaf S.p.A., ente gestore dello scalo di Forlì, messa in stato di liquidazione volontaria in data 14 maggio 2012, è stata dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale di Forlì n. 32/13 del 2 maggio 2013 in quanto incapace di adempiere agli obblighi assunti;
- Considerato che la procedura di gara - pubblicata dall'Ente in data 6 ottobre 2012 - per l'affidamento in concessione della gestione totale dello scalo di Forlì è andata deserta;
- Preso atto della gravità di entrambe le situazioni fallimentari e della perdurante situazione economica che coinvolge strutturalmente il settore dell'Aviazione Civile;
- Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, prevedere due bandi di gara autonomi e distinti rispetto agli aeroporti di cui trattasi;
- Ritenuto opportuno inserire, nei rispettivi bandi di gara, la possibilità di corrispondere al soggetto uscente un corrispettivo che non superi il residuo da ammortizzare delle opere eseguite da Aeradria S.p.A. e da Seaf S.p.A. con capitali privati, avente natura facoltativa e per il quale sia garantito un maggior punteggio al concorrente che lo preveda nella domanda di partecipazione;
- Su proposta del Direttore Generale;
- Viste le risultanze del dibattito,

DELIBERA



di dare mandato al Direttore Generale, per le motivazioni di cui in premessa, affinché proceda alla predisposizione di distinti bandi da gara per l'affidamento della gestione totale degli aeroporti di Rimini e Forlì, prevedendo la possibilità per i concorrenti di corrispondere valore compensativo al gestore uscente che non superi il residuo da ammortizzare delle opere eseguite da Aeradria S.p.A. e da Seaf S.p.A. con capitali privati, rispetto al quale sia garantito un maggior punteggio al concorrente che lo preveda nella domanda di partecipazione.

Il Presidente
Prof. Vito Riggio

Il Segretario
Dr. Marino Barzaghi